

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1396

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMAROLI, PRINCIPE, LANDI, ALBERTINI, LORETI, SERVADEI, SCRICCIOLO, USVARDI, MUSSA IVALDI VERCELLI, ABATE, BERTOLDI, GUERRINI GIORGIO, BALLARDINI, BERLINGUER MARIO, MOSCA, DELLA BRIOTTA, DI VAGNO, DI PRIMIO, FABBRI RICCARDO, DE PASCALIS, LEZZI, MARTUSCELLI, PALLESCHI, PAOLICCHI, VENTURINI, BALDANI GUERRA, CUCCHI, DI NARDO, DI PIAZZA, FERRARIS, FINOCCHIARO, FORTUNA, JACOMETTI, LAURICELLA, LENOCI, MACCHIAVELLI, MARANGONE, MARIANI, ZAPPA, ZAGARI**

*Presentata il 20 maggio 1964*

### Modifica all'ordinamento della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 1° febbraio 1963, durante la 3<sup>a</sup> legislatura, ad iniziativa del senatore Bergamasco, veniva presentato al Senato della Repubblica, il disegno di legge n. 2529 concernente proposte per l'aumento di organico del personale appartenente alla Guardia di finanza.

Nella relazione predisposta, il senatore Bergamasco poneva in evidenza l'accresciuto sviluppo delle attività economiche del Paese e la contemporanea, sentita necessità di un parallelo aumento del gettito tributario anche in funzione di una equa ripartizione del carico fiscale (perequazione tributaria) e di una più attenta, responsabile e capillare azione di controllo preventivo e repressivo.

Di qui la necessità di un congruo aumento dell'organico della Guardia di finanza, costretta allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali ordinari e straordinari, con ruoli organici assolutamente insufficienti, stabiliti in conformità della tabella allegata alla legge 23 aprile 1959, n. 189.

Il senatore Bergamasco mediante l'oculata disamina dei fatti economici in costante

evoluzione, la lungimirante visione dello sviluppo dei tributi diretti secondo un chiaro orientamento della economia mondiale, la rilevata necessità di riforme atte a garantire la giustizia contributiva di tutti i cittadini, dimostrava l'urgenza di provvedimenti adeguati.

Il parlamentare metteva altresì in evidenza la pressante preoccupazione di modernizzare tutto l'apparato del controllo fiscale, anche in vista di una più snella e veloce dinamica dei fenomeni economici italiani posti a livello di concorrenza internazionale per l'apertura di nuovi mercati secondo i recenti orientamenti di politica economica europea ed extraeuropea.

Tali considerazioni ed un attento, approfondito esame della situazione del personale della Guardia di finanza inducevano il proponente a sottoporre al Parlamento l'urgente necessità di porre la polizia fiscale italiana all'altezza dei suoi compiti, mediante un adeguato aumento dell'organico dei ruoli secondo la seguente tabella annessa al disegno di legge 2529:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Ruoli organici del personale del corpo della Guardia di finanza.*

GRADO	NUMERO DEI POSTI IN ORGANICO	
	Dalla data di entrata in vigore della legge	Dal 1° luglio 1964
UFFICIALI.		
Generale di divisione . . . . .	4	4
Generale di brigata . . . . .	8	10
Colonnello . . . . .	28	30
Tenente Colonnello . . . . .	115	140
Maggiore . . . . .	124	130
Capitano . . . . .	380	400
Tenente e Sottotenente . . . . .	530	540
SOTTUFFICIALI.		
Aiutante di battaglia e Maresciallo Maggiore . . . . .	1.550	1.750
Maresciallo Capo . . . . .	1.600	1.800
Maresciallo ordinario . . . . .	1.850	2.000
Brigadiere e Vicebrigadiere . . . . .	5.850	6.200
TRUPPA.		
Appuntato . . . . .	4.800	5.800
Finanziere e Allievo Finanziere . . . . .	25.850	25.850

La proposta però non trovò completo accoglimento. Ed infatti con legge 18 febbraio 1963, pubblicata sulla *Gazzetta Uffi-*

*ziale* n. 54 del 1963, l'organico della Guardia di finanza venne aumentato secondo il seguente prospetto:

*Ruoli organici del personale del corpo della Guardia di finanza*

GRADO	NUMERO DEI POSTI IN ORGANICO	
	Dalla data di entrata in vigore della legge	Dal 1° luglio 1964
UFFICIALI.		
Generale di divisione . . . . .	3	3
Generale di brigata . . . . .	9	10
Colonnello . . . . .	28	30
Tenente Colonnello . . . . .	110	130
Maggiore . . . . .	130	140
Capitano . . . . .	380	400
Tenente e Sottotenente . . . . .	500	500
SOTTUFFICIALI		
Aiutanti di battaglia e Maresciallo maggiore . . . . .	1.350	1.350
Maresciallo capo . . . . .	1.400	1.400
Maresciallo ordinario . . . . .	1.700	1.700
Brigadiere e Vicebrigadiere . . . . .	5.500	5.500
TRUPPA.		
Appuntato . . . . .	3.800	3.800
Finanziere e Allievo Finanziere . . . . .	25.570	25.570

A tal punto è opportuno porre in particolare evidenza che la proposta di legge fissava nel numero di 4 i generali di divisione, per fondate ragioni di necessità. La legge approvata invece, mantenendoli a tre, ha determinato, purtroppo, una insufficienza specifica.

Infatti l'impiego dei tre generali di divisione, secondo le necessità strutturali della Guardia di finanza, è attualmente così disposto: il più anziano di essi assume in Roma la funzione di comandante in 2<sup>a</sup> per la necessaria ed insostituibile funzione specialistica di appoggio e di collaborazione con il Comandante generale della Guardia di finanza, tratto, com'è, noto, dai generali di corpo d'armata dell'Esercito. Egli non ha, né per la sua funzione potrebbe avere, incarichi ispettivi.

Gli altri due generali di divisione assumono invece, a Milano ed a Roma, la carica di generali ispettori con funzioni specifiche di controllo al delicatissimo apparato di polizia, operante in tutti i più disparati settori della vita economica nazionale.

Tale situazione peraltro impone la necessità che la funzione ispettiva si estrinsechi attribuendo ai due ufficiali generali vastissime zone territoriali di giurisdizione, attesoché, ovviamente, in relazione al numero dei generali disponibili, la penisola italiana viene divisa in due.

Una tale soluzione urta con la realtà storica, politica, geografica e soprattutto

contrasta con esigenze pratiche e rende insufficiente l'azione ispettiva.

La più elementare divisione geografica della penisola distingue l'Italia in: settentrionale, centrale e meridionale, e tale ovvia divisione impone inderogabilmente la necessità di tre generali ispettori, sicché la loro funzione delicatissima possa svolgersi logicamente, tempestivamente e compiutamente, secondo il seguente criterio:

1 Generale di divisione ispettore per l'Italia settentrionale;

1 Generale di divisione ispettore per l'Italia centrale e la Sardegna;

1 Generale di divisione ispettore per l'Italia meridionale e la Sicilia.

La dimostrata omissione dunque deve essere sanata e ciò senza pregiudizio della esigenza che il progetto di legge originale trovi completo accoglimento in prosieguo di tempo, anche in ossequio ai principi che dovranno regolare la riforma dell'ordinamento amministrativo dello Stato, così come del resto, ha avuto modo di dichiarare lo stesso Ministro delle finanze (Atti del Senato, 691<sup>a</sup> Seduta dell'8 febbraio 1963).

All'onere di lire 1.567.270 annuo derivante approvazione della presente proposta, sarà fatto fronte mediante opportuno storno della somma, da altri capitoli del bilancio dell'Amministrazione della Guardia di finanza.

Sottopongo quindi, alla vostra approvazione, l'unita proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 1964, il ruolo organico dei Generali di divisione della Guardia di finanza è aumentato di una unità.

### ART. 2.

L'onere di lire 1.567.270 derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo finanziario 1<sup>o</sup> luglio-31 dicembre 1964 farà carico ai normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze - Guardia di finanza.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.